



# COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VIA VERDI, 1 C.A.P. 42028

TEL. 0522/966811 FAX. 0522/960152

[WWW.COMUNE.POVIGLIO.RE.IT](http://WWW.COMUNE.POVIGLIO.RE.IT)

## **Nuove regole per il rilascio dei certificati a partire dal 1^ gennaio 2012**

Entra in vigore l'**1 gennaio 2012** la nuova disposizione della legge n.183 del 12 novembre 2011, che prevede che i **certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati** e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga **sempre sostituita** dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Sui contenuti delle dichiarazioni presentate vengono effettuati controlli mediante:

- acquisizione d'ufficio delle informazioni che siano già in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione dell'interessato degli elementi indispensabili per reperirle;
- accettazione della dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato, negli altri casi.

E' stato inoltre abrogato il comma 2 dell'art. 41 del DPR 445/2000, che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio".

Resta confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.

Pertanto nessun cittadino dovrà più rivolgersi all'anagrafe per i certificati di stato di famiglia, residenza, stato civile o altro, quando la richiesta di quei documenti proviene da un ente pubblico (ad esempio Comuni, Province, Regioni, Università, Prefetture, Tribunali, Inps, Motorizzazione civile) o da un gestore di servizi pubblici (come Poste, Enel, ecc.). Saranno infatti gli enti pubblici o i gestori stessi che necessitano delle certificazioni a mettersi direttamente in contatto con il Comune per ottenere le informazioni necessarie, senza perdite di tempo per i cittadini.


Normativa di riferimento

Legge n.183 del 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", art. 15;  
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa".

Per informazioni  
Ufficio anagrafe - Servizi Demografici - Comune di Poviglio - Via Vedi 1 - tel. 0522966810

Poviglio, 31 dicembre 2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO  
Rag. Luciana tinelli



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, 28 dicembre 2011

Ord. Serv. 5514

Prot. n. AS 114

Anno 2011 Tr. A Cl. A Fasc. 2

Allegati: 1

Oggetto: Certificazioni rilasciate all'interessato Validità ed utilizzabilità Contenuto Uffici responsabili. Acquisizione d'ufficio di dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni e controlli delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive Doveri d'ufficio.

L'art 15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse) della L. 183/2011 ha modificato gli art. 40, 43 e 74 il co., ha introdotto l'Art 44-bis - (Acquisizione d'ufficio di informazioni), ha abrogato l'art. 41, il co. ed ha sostituito l'art 72 del DPR 28/12/2000 n. 445

In particolare:

- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
- Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/00.
- Dal 1 gennaio 2012 i certificati rilasciati all'interessato riportano a pena di nullità la dicitura:  
**" A partire dal 1 gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ( art. 40 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)".**
- Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato
- Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
- Le amministrazioni certificanti devono individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni

precedenti.

- Le amministrazioni certificanti individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione
- La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
- Costituisce violazione dei doveri d'ufficio:
  - la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445\00
  - la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà dal privato
  - il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, Il co DPR 445\00

#### DISPONE

a partire dal 1 gennaio 2012, i certificati del casellario giudiziale, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative, dei carichi pendenti, delle misure di prevenzione rilasciati all'interessato devono a pena di nullità riportare la dicitura:

**“ A partire dal 1 gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ( art. 40 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)”.**

#### INDIVIDUA

gli uffici responsabili per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti in relazione alla tipologia di certificato:

- Nell'ufficio locale del casellario\ufficio certificazioni per i certificati del casellario giudiziale, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative, dei carichi pendenti
- Nell'ufficio esecuzioni penali per il certificato relativo alle misure di prevenzione.

I responsabili degli uffici sono tenuti a far sì che la risposta alle richieste di controllo da parte delle amministrazioni avvenga entro entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

Il mancato rispetto del termine costituisce violazione dei doveri d'ufficio - e come tale sanzionato disciplinarmente - oltre ad essere preso in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione

## E VIETATO

- Non accettare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445\00.
- Richiedere e accettare certificati o atti di notorietà dal privato
- Rilasciare al privato certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, Il co DPR 445\00.

## DISPONE

Che ogni segreteria in ragione dell'attività e della competenza, provveda d'ufficio, a:

- acquisire i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni
- effettuare i controlli delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445\00, secondo le modalità previste nel regolamento relativo alle autocertificazioni (a campione ogni tre dichiarazioni iscritte nell'apposito registro tenuto presso la segreteria amministrativa e di direzione).

Il comportamento difforme costituisce violazione dei doveri d'ufficio - e come tale sanzionato disciplinarmente - oltre ad essere preso in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili.

-----

Le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le disposizioni del Ministero della Giustizia.

Il Dirigente Amministrativo  
Dr.ssa Lugiina Signoretti

